

Bruxelles, 23 luglio 2019
(OR. en)

11438/19

PECHE 343
DELECT 150

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 luglio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 5092 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 10.7.2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnididi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 5092 final.

All.: C(2019) 5092 final

Bruxelles, 10.7.2019
C(2019) 5092 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.7.2019

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Motivazione e obiettivi dell'atto delegato

La politica comune della pesca (PCP) prevede l'introduzione graduale dell'obbligo di sbarco per porre fine al problema del rigetto in mare dei pesci. L'obbligo di sbarco è stabilito all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (il regolamento di base).

Il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione ⁽²⁾, relativo all'attuazione degli obblighi internazionali dell'Unione europea di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base, definisce una serie di deroghe all'obbligo di sbarco. Obiettivo delle deroghe è garantire che le norme dell'UE in questo ambito siano conformi agli obblighi internazionali da essa contratti e che l'Unione agisca nel rispetto delle decisioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

Nel corso della riunione annuale 2018 dell'ICCAT, tenutasi a Dubrovnik in Croazia, le parti contraenti dell'ICCAT, basandosi sui migliori pareri scientifici disponibili, hanno deciso di adottare un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (il "piano di gestione"), nell'ambito della raccomandazione ICCAT 18-02.

La raccomandazione 18-02 entra in vigore il 21 giugno 2019.

L'atto delegato ha l'obiettivo di modificare il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione per consentire all'UE di operare in conformità alla raccomandazione 18-02 dell'ICCAT che istituisce un piano di gestione per il tonno rosso, in modo che l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base della PCP non si applichi alle navi UE che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni dell'atto delegato

L'articolo 15 del regolamento di base istituisce un obbligo di sbarco (o un divieto di rigetto) per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. Nel Mediterraneo le catture di specie soggette a taglie minime prelevate nell'ambito di attività di pesca realizzate nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque UE in zone non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un altro paese, devono essere salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti di pesca.

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base precisa che l'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'UE. Alla Commissione è conferito il potere di

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

² GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23.

adottare atti delegati al fine di integrare tali obblighi internazionali nel diritto dell'UE, comprese le deroghe all'obbligo di sbarco.

L'UE è parte contraente dell'ICCAT. L'ICCAT ha adottato la raccomandazione 18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso e che entrerà in vigore il 21 giugno 2019. Gli Stati membri dell'UE devono conformarvisi.

La raccomandazione 18-02 dell'ICCAT impone ai pescherecci - comprese le imbarcazioni da diporto e sportive - di rigettare in mare il tonno rosso che supera il contingente loro assegnato e/o che non deve superare il 20 % delle catture accessorie autorizzate, come stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali. Devono essere rigettati in mare anche i tonni rossi di dimensioni inferiori alla taglia minima consentita, fatta eccezione per un limite massimo consentito non superiore al 5 %.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La stesura del presente atto delegato garantisce la coerenza tra il rispetto degli obblighi internazionali dell'UE e il rispetto della PCP.

Le amministrazioni degli Stati membri sono state consultate in sede di gruppo di lavoro presso il Consiglio il 25 e 26 ottobre 2018. Il 31 ottobre 2018 il Consiglio ha approvato la posizione da adottare a nome dell'UE nella riunione annuale dell'ICCAT del 12-19 novembre 2018, in cui è stata adottata la raccomandazione 18-02, sulla base della posizione dell'UE.

L'atto delegato si basa sul potere conferito dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base e non costituisce una nuova iniziativa strategica. Pertanto non è stato necessario effettuare una valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Base giuridica

Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Principio di sussidiarietà

L'atto delegato rientra nella competenza esclusiva dell'UE (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

L'atto delegato consentirà di garantire la conformità delle norme dell'UE in materia di rigetti agli obblighi internazionali da essa contratti e il rispetto, da parte dell'UE, delle decisioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui è parte contraente. Ciò sarà fatto limitandosi a quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

Lo strumento scelto è un regolamento delegato della Commissione, come indicato all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.7.2019

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire la protezione dei giovanili di tonno rosso, la raccomandazione 18-02 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) prevede, al punto 34, una taglia minima per il tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Le catture e le catture accessorie di tonno rosso al di sotto di tale taglia minima, comprese quelle effettuate da imbarcazioni da diporto e sportive, non devono essere tenute a bordo di tali imbarcazioni, trasbordate, trasportate, immagazzinate, sbarcate, vendute, esposte o messe in vendita.
- (2) Inoltre il punto 37 della raccomandazione 18-02 impone ai pescherecci che praticano la pesca del tonno rosso di rigettare le catture accidentali di tale specie di taglia inferiore alla taglia minima che eccedono il 5 % delle loro catture totali di tonno rosso.
- (3) Il punto 40 della raccomandazione 18-02 stabilisce il divieto per le imbarcazioni da diporto e sportive di catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno per imbarcazione. Saranno predisposte le misure necessarie a garantire, nella massima misura possibile, la reimmissione in acqua degli esemplari di tonno rosso catturati nella pesca sportiva o ricreativa, in particolare dei giovanili di tonno rosso.

³ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

- (4) La raccomandazione ICCAT 18-02 stabilisce al punto 38 che le navi non autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso possono tenere a bordo catture di tonno rosso purché non superino un limite massimo di catture accessorie per nave e per bordata di pesca. Il limite delle catture accessorie non deve superare il 20 % delle catture totali. Gli Stati membri sono tenuti a specificare tale limite nei rispettivi piani annuali di gestione.
- (5) Al fine di garantire la coerenza tra la raccomandazione 18-02 e le norme dell'UE, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe applicarsi alle navi dell'Unione che partecipano alla pesca del tonno rosso.
- (6) È opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione ⁽⁴⁾ per includervi nuove disposizioni che corrispondano alle condizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT 18-02 per l'esercizio della pesca.
- (7) La raccomandazione 18-02 si applica a decorrere dal 21 giugno 2019. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore lo stesso giorno per consentire alle navi dell'UE di praticare la pesca alle stesse condizioni delle altre parti contraenti dell'ICCAT,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- (1) L'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/98 è così modificato:

- (a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non possono tenere a bordo catture di tonno rosso superiori al 20 % delle catture totali in peso o numero di pezzi. Il livello delle catture accessorie di tonno rosso autorizzate è specificato dagli Stati membri nel piano di pesca annuale di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e non deve mai superare tale percentuale. Il calcolo basato sul numero di pezzi si applica solo al tonno e alle specie affini gestite dall'ICCAT."

- (b) I paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"8. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o

⁴ Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnididi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).

⁵ Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per giorno e per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di tonno rosso catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa.

9. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'ambito della pesca sportiva è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per giorno e per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di tonno rosso catturati vivi nell'ambito della pesca sportiva."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10.7.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER